

## Le principali caratteristiche del d.lgs. 39/2010

Riassumere le principali novità della riforma è impresa complessa poiché essa si presenta come una sorta di Testo Unico della revisione legale ed introduce, tra l'altro, una serie d'importanti novità con modifiche al codice civile, al d.lgs. 127/1991, al Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria ("TUIF" – d.lgs. 58/1998), al Testo Unico Bancario ("TUB" – d.lgs. 385/1993) e al Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005).

In via generale, prima di analizzare più compiutamente le disposizioni del d.lgs. 39/2010 e dei relativi decreti attuativi ad oggi emanati, vediamo di seguito le principali innovazioni introdotte:

### Soggetti abilitati alla revisione legale

Oltre ad abrogare importanti articoli della normativa precedente, il decreto di riforma ha introdotto il nuovo art. 2409-bis "Revisione legale dei conti" che prevede, per tutte le società per azioni e qualunque sia il sistema di governance adottato, che la revisione legale sia esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Solo per le società che adottano il regime cd. "ordinario" e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, è previsto che lo statuto possa affidare la revisione legale dei conti al Collegio sindacale<sup>1</sup>. In tal caso il Collegio sindacale dovrà essere obbligatoriamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

### Aggiornamento professionale del revisore

Il decreto introduce l'obbligo di partecipazione a programmi di aggiornamento professionale finalizzati al mantenimento di un livello adeguato di professionalità e di conoscenza necessario all'esercizio dell'attività di revisore. A tal proposito è anche previsto che coloro che non hanno incarichi di revisione, ma desiderano restare nel registro si iscrivano in una apposita sezione del registro per i cosiddetti "Revisori inattivi".

### Esame di abilitazione alla professione e tirocinio

Variano inoltre le materie dell'esame di Stato per abilitarsi alla professione di revisore. A quelle preesistenti si aggiungono:

- a) deontologia professionale ed indipendenza del revisore;
- b) gestione del rischio e del controllo interno;
- c) disciplina della revisione legale;
- d) tecnica professionale della revisione;
- e) principi di revisione nazionali ed internazionali.

Ciò porta ad una serie di problemi, tra cui la definizione o meno della equiparazione futura (cd. "equipollenza") tra le materie per l'esame di Stato per

---

<sup>1</sup> Consiglio di sorveglianza nel sistema di governance "dualistico" (nuovo art. 2409-quinquiesdecies) e Comitato per il Controllo sulla gestione nel sistema di governance "monistico" (nuovo art. 2409-noviesdecies).

revisore legale con le materie dell'esame di Stato per dottore commercialista, con il rischio per chi farà l'esame di dottore commercialista – che attualmente non prevede tali materie – di non poter più essere anche “revisore legale”.

La soluzione più logica per evitare tutto ciò, sarebbe di aggiungere le nuove materie anche all'esame per dottore commercialista, aspetto su cui un documento del CNDCEC indirizzato al MEF insiste e che il comma 5 dell'art 4 del decreto permetterebbe al MEF di attuare<sup>2</sup>.

A ciò si aggiunge anche la attuale diversa durata del tirocinio per i revisori legali (36 mesi) rispetto a quello per i dottori commercialisti (18 mesi): “anomalia” questa che, unitamente alla prima, costringe oggi un soggetto a sostenere due esami di Stato – con relativi tirocini di durata differente – al fine diventare commercialista e revisore legale.

Da quanto si nota le due attività professionali tendono a divergere tra loro.

### **Conferimento e revoca dell'incarico e regime di responsabilità**

Il decreto prevede che l'incarico di revisione legale sia sempre conferito dall'assemblea dei soci, ma su proposta motivata dell'organo di controllo. È prevista la possibilità di revoca dell'incarico per “giusta causa”, sentito l'organo di controllo che in questo caso ha solo funzioni “consultive”, nonché la possibilità di dimissioni del revisore, salvo risarcimento del danno arrecato.

È stato anche rivisto il regime di responsabilità del revisore.

La riforma introduce il criterio di proporzionalità nelle “malpractice” professionali, ma resta il principio di “solidarietà” con gli amministratori. In altre parole, il revisore risponde nei limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato ma solidalmente con gli amministratori.

La riforma, infatti, non distingue la responsabilità dei revisori da quella degli amministratori, equiparandola di fatto.

Ciò, a nostro avviso, è assai grave in quanto si equipara la responsabilità tra chi mette in pratica una malpractice con chi la verifica, mentre la realtà è ben diversa.

In tal senso la modifica introdotta non apporta chiarezza al quadro regolamentare in quanto, ancora una volta, le possibili colpe professionali dei revisori non vengono distinte da quelle degli amministratori, anche se si prevede comunque una responsabilità “proporzionale” al danno cagionato.

Non essendo stato eliminato il vincolo di solidarietà con gli amministratori, in Italia i revisori continuano ad operare in condizioni di svantaggio competitivo nei

---

<sup>2</sup> “Art. 4 - Esame di idoneità professionale. 1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero della Giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie: contabilità generale; contabilità analitica e di gestione; disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionali e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza, tecnica professionale della revisione; diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica. (...)

confronti dei loro competitors dei paesi in cui è previsto un sistema effettivo di responsabilità proporzionale (Inghilterra, Ungheria) o, comunque, in cui è previsto un tetto alla loro esposizione (Germania, Austria, Belgio).

### **Durata dell'incarico di revisione**

La durata è prevista in tre esercizi, salvo quanto stabilito per gli Enti di Interesse Pubblico, la cui durata è di nove esercizi se l'incarico è svolto da una società di revisione e di sette esercizi se l'incarico è svolto da una persona fisica.

### **Principi di revisione**

Il decreto per lo svolgimento della revisione legale prevede l'utilizzo dei principi di revisione che saranno adottati dalla Commissione Europea in base alla direttiva 43/2006; nel frattempo consente l'utilizzo dei principi di revisione elaborati dalle associazioni ed ordini professionali e dalla Consob. A tal fine, il MEF sottoscriverà una convenzione con il CNDCEC e le associazioni professionali per definire le modalità di elaborazione dei principi. Il decreto precisa che questi principi devono tenere conto di quelli emanati dagli organismi internazionali, ossia degli ISA – International Standards of Auditing.

Il riferimento nell'art. 12 alle "associazioni" professionali suscita delle perplessità, in quanto mentre gli ordini professionali devono istituzionalmente vigilare sull'esercizio della professione per la tutela del mercato e di chi richiede i servizi del professionista, le associazioni professionali sono generalmente finalizzate alla tutela dei soli associati. Sarebbe stato opportuno, quindi, che il testo definitivo avesse evitato il riferimento alle "associazioni" professionali.

### **Controlli di qualità**

Attualmente è previsto un assoggettamento dei revisori ad un controllo di qualità – almeno ogni sei anni – per tutti i soggetti che svolgono l'attività di revisione legale a cura di persone fisiche in possesso di adeguate competenze ed esperienze professionali nella materia, selezionate secondo criteri stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, mentre è di tre anni se la società soggetta a revisione è un EIP.

### **Disposizioni speciali riguardanti gli Enti di Interesse Pubblico**

Una delle principali novità del d.lgs. 39/2010 è l'introduzione della figura dei cd. "Enti di Interesse Pubblico" (di seguito "EIP"), rappresentati da un insieme di società ed istituti, per i quali la nuova normativa prevede una differente disciplina della revisione legale in termini di soggetti abilitati a svolgerla, di durata degli incarichi, di indipendenza e di vigilanza; in particolare, l'art. 16 del decreto elenca gli EIP al comma 1:

"[...] Sono enti di interesse pubblico:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- b) le banche;

- c) le imprese di assicurazione;
- d) le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie;
- e) le società emittenti di strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
- g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- i) le società di intermediazione mobiliare;
- j) le società di gestione del risparmio;
- k) le società di investimento a capitale variabile;
- l) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- m) gli istituti di moneta elettronica;
- n) gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB".

Le principali disposizioni applicabili a questa particolare categoria di EIP sono le seguenti:

### **Soggetti abilitati alla revisione legale**

La revisione legale di un EIP non può in ogni caso essere esercitata dal Collegio Sindacale; ciò vale anche per le società controllate da EIP e nelle controllanti e nelle società appartenenti ad un gruppo di cui sia parte un EIP.

### **Durata dell'incarico di revisione**

La durata dell'incarico di revisione è di nove esercizi, se questo è conferito ad una società di revisione, e di sette esercizi, se questo è conferito ad un revisore persona fisica.

L'incarico non potrà essere rinnovato (o essere nuovamente conferito) prima che siano trascorsi almeno tre esercizi dalla cessazione del precedente incarico.

### **Indipendenza**

È vietato fornire una serie di servizi aggiuntivi da parte di chi svolge la revisione del bilancio alla società revisionata. Essi sono elencati nell'art. 17 del d.lgs. 39/2010. La norma opera nei confronti della società revisionata da parte del revisore legale, della società di revisione, dei soci, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e dei dipendenti di quest'ultima. Lo stesso divieto si applica nei confronti di controllate o controllanti della società che ha conferito l'incarico o a società sottoposte a comune controllo.

### **Vigilanza rafforzata**

Negli EIP è prevista l'istituzione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile 7, con funzioni di vigilanza sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia del sistema di controllo interno, sulla revisione interna e sul gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti e sull'indipendenza del revisore di cui al punto precedente.

**Controlli di qualità**

I soggetti che svolgono attività di revisione legale su EIP sono soggetti a controllo di qualità ogni tre anni (anziché ogni sei anni).